

Dalle agevolazioni fiscali al trust, al fondo: le tutele per chi resta senza famiglia

# Disabili, un futuro più roseo grazie al mix pubblico-privato

Pagine a cura

DI STEFANO LOCONTE  
E NICOLA GUARAGNELLA

**L'**idea di fondo è quella di tutelare le persone con disabilità gravi, facendole rimanere a casa, nel proprio ambiente e favorendo percorsi di deistituzionalizzazione. Il raggiungimento di tale scopo avverrà operando su due differenti binari: quello privato e quello pubblico. Sono le linee guida del disegno di legge noto come «Dopo di noi», che lo scorso 14 giugno la camera ha approvato in via definitiva, volto alla tutela delle persone con disabilità grave, secondo la definizione prevista dalla L. 104/92.

In attuazione, tra l'altro, dei principi costituzionali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il legislatore mira a garantire il «superiore interesse» delle persone con disabilità, tentando di favorirne il benessere, nonché l'autonomia e la piena inclusione sociale.

In particolare modo l'attenzione è posta sulla tutela di coloro che risultano privi del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale. A

Gli obiettivi della legge	
Finalità della legge del «Dopo di noi» è quella di favorire:	
•	Il benessere delle persone con disabilità grave
•	La loro piena inclusione sociale
•	L'autonomia degli stessi
•	La deistituzionalizzazione
•	Il potenziamento di programmi di intervento ad hoc
•	La realizzazione di interventi innovativi di residenzialità

ogni modo l'interesse è volto anche a un'ottica di pianificazione, in vista del venir meno del suddetto sostegno, attraverso la progressiva presa in carico della persona con disabilità già durante l'esistenza in vita dei genitori.

L'idea di fondo è quella di evitare l'istituzionalizzazione di tali soggetti e di rispettare maggiormente le volontà degli stessi, ove possibile, nonché dei loro genitori o di coloro che ne tutelano gli interessi.

Il raggiungimento di tale finalità avverrà operando su due differenti binari: quello privato e quello pubblico:

Su fronte privato, sono state previste una serie di agevolazioni fiscali volte a promuovere le erogazioni da

parte di soggetti privati anche attraverso quelli che sono i più importanti strumenti di pianificazione e protezione patrimoniali: la stipula di polizze di assicurazione, l'istituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e la costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.

Rilevanza è data anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.

Dal punto di vista dell'intervento pubblico, invece, verrà istituito un Fondo destinato all'attuazione degli obiettivi innanzi previsti. La dotazione

di tale Fondo è stata determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, 38,30 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

L'accesso alle misure di assistenza del Fondo sarà subordinato alla sussistenza di determinati requisiti che verranno individuati con un decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro della salute.

Allo stesso modo verrà organizzata annualmente la ripartizione delle risorse del Fondo.

Il Fondo dovrà attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionaliz-

zazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire

**Istituzione di un Fondo pubblico ad hoc e agevolazioni fiscali sui privati per favorire il benessere e l'inclusione sociale dei soggetti disabili ex L. 104/92**

l'isolamento dei soggetti tutelati.

La grande attenzione dedicata ai soggetti affetti da disabilità grave è evidenziata dalla previsione normativa di avviare campagne informative ad hoc volte a diffondere la conoscenza delle disposizioni della legge del «Dopo di noi».

Evidenziate le finalità e le linee operative della legge appare opportuno soffermarsi su quelli che sono gli aspetti civilistici e fiscali (si vedano altro servizio in pagina e nella pagina seguente).

—© Riproduzione riservata—

## Strumenti di destinazione patrimoniale: attenzione all'atto istitutivo

Al fine di ottenere le esenzioni e le agevolazioni previste dal «Dopo di noi» (si veda il servizio nella pagina seguente) è necessario che nell'atto istitutivo del trust e dei vincoli di destinazione, nonché nel regolamento dei fondi speciali venga espressamente indicato che tali strumenti perseguono come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. Inoltre i beni dovranno essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali delle persone con disabilità grave, che potranno essere gli esclusivi beneficiari dei vari strumenti evolutivi previsti dalla norma.

Difatti, come termine finale della durata dei singoli strumenti dovrà necessariamente coincidere con la data della morte della persona affetta da disabilità grave.

Proprio questa prescrizione di legge comporta la necessità di stabilire, sin dall'atto istitutivo o dal contratto, la successiva destinazione del patrimonio residuo.

Gli atti istitutivi, nonché il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali, dovranno

Gli elementi del trust	
L'atto istitutivo del trust o del vincolo di destinazione e il contratto di affidamento fiduciario devono contenere:	
•	Esclusivo
•	Tutti i soggetti coinvolti e i relativi ruoli
•	Finalità e bisogni specifici dei beneficiari
•	Attività assistenziali e necessarie per garantire i bisogni dei beneficiari
•	Gli obblighi del trustee, fiduciario o gestore
•	Obblighi di rendicontazione
•	Durata dello strumento che coincide con la morte del beneficiario

essere redatti per atto pubblico. È evidente il chiaro intento del legislatore, che con una forma solenne e l'intervento di un soggetto terzo quale il notaio, ha intenzione di garantire che gli atti istitutivi e i contratti di affidamento rispettino tutte le condizioni richieste dalla legge.

Tali atti istitutivi (e il contratto di affidamento), difatti, dovranno:

a) identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti (trustee, fiduciario, gestore ecc.)

**La legge del «Dopo di noi» prevede l'applicazione di trust, vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., polizze assicurative e contratti di affidamento fiduciario per tutelare gli interessi delle persone con disabilità grave**

e identificare i rispettivi ruoli; b) descrivere le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave in favore dei

quali sono istituiti; c) indicare le attività assistenziali e necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone. Nel contenuto degli atti istitutivi e del contratto di affidamento dovranno essere, altresì, specificati gli obblighi del trustee, del fiduciario o del gestore, con particolare riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave.

Un ulteriore onere in sede di redazione degli atti istitutivi e dei contratti sarà quello di indicare specificamente gli obblighi di rendicontazione a carico del trustee, del fiduciario o del gestore e di individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee, del fiduciario o del gestore.

# Minlavoro, ruolo da protagonista

Il testo di legge approvato definitivamente dalla Camera, e in attesa della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ha previsto una serie di agevolazioni fiscali in favore di coloro che decidono di devolvere i propri beni a tutela delle persone con disabilità grave.

Allo stesso tempo è stato istituito un Fondo volto a garantire misure di assistenza, cura e protezione dei soggetti affetti da disabilità in maniera tale da favorirne il benessere, l'autonomia e la piena inclusione sociale.

Tuttavia, a differenza dei precisi interventi effettuati per quanto concerne gli aspetti civili e fiscali relativi alle erogazioni da parte di soggetti privati e a tutti i requisiti di forma e di sostanza necessari per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, gli aspetti di carattere pubblico non sono normati in maniera altrettanto dettagliata.

Il legislatore ha pertanto provveduto a delegare diversi aspetti pratici ai vari ministeri, in particolar modo al ministro del lavoro e delle politiche sociali, il quale nei prossimi mesi giocherà un ruolo decisamente attivo per attribuire piena operatività alla legge nota come «Dopo di noi».

Al riguardo il testo di legge prevede che alle persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire loro l'adeguato sostegno genitoriale, in osservanza dei principi costituzionali debbano essere garantiti, in tutto il territorio

nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Ebbene, considerando che a oggi non è ancora stato perfezionato il procedimento di definizione dei suddetti livelli essenziali delle prestazioni, il legislatore ha preferito delegare al ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, l'onere di definire con proprio decreto gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti affetti da disabilità grave.

L'emanazione del decreto dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, che coinciderà con il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il legislatore non ha neppure provveduto a individuare

quelli che sono i requisiti per l'accesso al Fondo da parte dei soggetti potenzialmente deputati a fruirne e pertanto anche tale regolamentazione è stata rinviata a un momento successivo.

Sicché, a oggi non è possibile determinare effettivamente quali saranno i soggetti che potranno usufruire dei beni e dei servizi cui il Fondo è finalizzato, né le relative modalità e al riguardo occorrerà attendere un apposito decreto ministeriale.

All'uopo, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro della salute, dovrà emanare, sempre nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della norma, un decreto atto a regolare l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a

carico del Fondo.

Al ministro del lavoro e delle politiche sociali sono altresì delegati gli aspetti economico-contabili della gestione del Fondo. Difatti, come già evidenziato, costui dovrà definire gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare e dovrà farlo nel rispetto delle risorse disponibili del Fondo istituito dalla stessa norma.

Sempre lo stesso ministro dovrà gestire il Fondo, provvedendo annualmente alla ripartizione delle risorse allo stesso riservate, distribuendole tra i vari programmi di intervento che verranno attivati e/o potenziati e che saranno destinati a favorire: percorsi di deistituzionalizzazione, la realizzazione di interventi per la permanenza temporanea in soluzioni abitative extra-familiari per far fronte a eventuali situazioni

di emergenza, la realizzazione di interventi innovativi e mirati di residenzialità, l'attuazione di programmi di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana dei soggetti affetti da disabilità grave.

Proprio alla luce di tale gestione del Fondo è stato demandato al ministro del lavoro e delle politiche sociali l'onere di trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse finanziarie che annualmente verranno attribuite al Fondo.

Infine, stante il particolare interesse mostrato dal legislatore per una norma di spiccata rilevanza sociale, un ruolo informativo e soprattutto divulgativo è stato affidato anche alla Presidenza del consiglio dei ministri, che dovrà avviare vere e proprie campagne informative volte alla diffusione delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave.

Alla luce delle suseposte considerazioni si può ritenere che per garantire una piena operatività delle disposizioni di legge occorrerà un'intensa attività da parte dei vari ministeri coinvolti, che dovranno riuscire a regolamentare le nobili disposizioni previste dalla norma riuscendo a renderle attuali e concrete, il tutto nel rispetto delle tempistiche indicate e soprattutto delle finalità perseguite dal legislatore.

—© Riproduzione riservata—

## I prossimi interventi

- Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
- Regolamentazione dell'accesso al Fondo
- Ripartizione annuale delle risorse disponibili del Fondo
- Rendicontazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione della legge e sull'utilizzo delle risorse finanziarie

## Fisco, beni esenti da imposte di successione e donazione

Le agevolazioni fiscali riguardano in particolar modo: a) l'imposta di registro; b) l'imposta di successione e donazione; c) l'imposta ipotecaria e catastale; d) l'imposta municipale; e) l'importo massimo di detraibilità relativo a i premi delle assicurazioni sulla vita.

Per quanto concerne l'imposta di registro relativo all'apporto di beni in trust aventi tutti i requisiti innanzi indicati, questa si applicherà in misura fissa a decorrere dall'anno 2017. Allo stesso modo in misura fissa saranno applicate le imposte ipotecarie e catastali.

Il trasferimento dei beni sarà esente da imposte di successione e donazione in tutte le ipotesi in cui gli strumenti applicati vedranno come beneficiario esclusivo una persona con disabilità grave. Per quanto concerne i trasferimenti successivi, invece, occorrerà prendere come riferimento sempre il soggetto affetto da disabilità; ciò in quanto nel caso in cui costui premoia ai soggetti che hanno istituito lo strumento a sua tutela la restituzione del patrimonio in capo ai disponenti sarà assoggettata alle medesime esenzioni di imposta sulle successioni e donazioni e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si

### Le agevolazioni fiscali

#### Agevolazioni fiscali introdotte con la legge «Dopo di noi»

- Esenzione da imposte di successione e donazione dei beni devoluti in favore di persone con disabilità grave
- Imposta di registro in misura fissa
- Imposte ipotecaria e catastale in misura fissa
- Possibile riduzione da parte dei Comuni dell'imposta municipale
- Incremento valore di detraibilità dei premi pagati a fronte delle polizze vita
- Deducibilità dal reddito di colui che effettua erogazioni liberali, donazioni ed atti a titolo gratuito in favore degli strumenti previsti dalla norma

appliceranno in misura fissa. Laddove, invece, a seguito della morte del beneficiario disabile il patrimonio residuo verrà destinato a terzi si applicheranno le imposte di successione e donazione prendendo in considerazione il rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra il disponente/fiduciante e i destinatari del patrimonio residuo e di conseguenza verranno applicate aliquote e franchigie previste dalla normativa in essere. Sempre con riferimento alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli

*I beni destinati a favore dei soggetti affetti da disabilità grave sono esenti da imposte di successione e donazione. Le correlate imposte di registro, ipotecarie e catastali, invece, andranno assolte in misura fissa*

atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali è previsto che le stesse saranno deducibili dal reddito

complessivo del soggetto erogatore nel limite del venti per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100 mila euro annui. Appare utile sottolineare come questa è l'unica agevolazione che decorrerà già dal periodo d'imposta 2016.

Ulteriori agevolazioni fiscali derivano dall'esenzione dall'imposta di bollo prevista dal dpr n. 642/1972, di tutti gli atti documentati, istanze, contratti, copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee, dal fiduciario

o dal gestore.

Anche i Comuni, a propria discrezione, potranno stabilire, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di porre in essere attività in favore delle persone affette da disabilità grave, riducendo aliquote ovvero introducendo franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale. Per questi motivi è prevista una diminuzione delle entrate valutata in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.